



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ (0982) 91081- 91294

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it


Sito web: www.iccetraro.edu.it

codice IPA: istsc_csic872004



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA H DEL D.I. 129/2018

Delibera n. 6 della seduta del Consiglio di Istituto del 1° settembre 2022



PARTE I
PRINCIPI GENERALI
PREMESSA

NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO

- Art. 45 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che, al comma 2, lett. h), prevede la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- Art. 44 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “*Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale*”;
- Art. 48 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “*Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività negoziale*”;
- Art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Gestione delle risorse umane*”;
- D.I. 12.10.1995, n. 336 “*Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione*”;
- Circ. 02/02/2009, n. 2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali “*Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali*”;
- Legge 06/08/08 n. 133, art. 46 “*Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione*”;
- Art. 10 del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994;
- CCNL vigente;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 1

(Definizioni)

- «**D.I.**» o «**D.I. 129/2018**»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
- «**Regolamento**»: il regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale in esame;
- «**T.U.**»: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- «**CCNL**»: il CCNL del 29 novembre 2007, recante «*Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007*», applicabile nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
- «**Dirigente Scolastico**» o «**D.S.**»: il soggetto posto al vertice dell'Istituzione Scolastica o Educativa, deputato a svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del D.I.;

- «**Istituzione Scolastica**» o «**Istituzione**»: l'Istituzione Scolastica o Educativa statale, alla quale si applicano le disposizioni del presente Schema di Regolamento;
- «**Incaricati**»: soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente Schema di Regolamento;
- «**Incarichi**» o «**Incarico**»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 2

(Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018 (art. 48) dal D.Lgs. 33/2013, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale posti a carico dell'Istituzione Scolastica.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.
4. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a:
 - i. personale interno;
 - ii. personale di altre Istituzioni Scolastiche;
 - iii. personale esterno appartenente ad altre PA;
 - iv. personale esterno (privati).

PARTE II

CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE

Art. 3

(Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione)

1. Il Dirigente Scolastico, per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente *iter*:
 - a) ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;
 - b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
 - c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure *sub* a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
 - c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c.2) in via residuale, a soggetti privati.

2. Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.
3. L'Istituzione Scolastica può espletare l'*iter* selettivo pubblicando sul sito web istituzionale un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
4. L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'Incarico specifico e la professione svolta.
5. L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.
6. L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqües* e 609-*undecies* c.p.;
7. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4

(Contenuto degli avvisi)

1. Quanto al contenuto dell'avviso di cui all'art.3, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
 - c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei *curricula vitae*, con indicazione del relativo punteggio;
 - d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
 - e) durata dell'incarico;
 - f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
 - g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;
 - h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedurali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'Incarico.
3. Il personale interessato, sarà invitato ad allegare all'istanza il proprio CV corredato da titoli ed idonea documentazione che attesti la coerenza degli stessi con la professionalità richiesta.
4. Per quanto riguarda i progetti PON, in merito all'individuazione dei criteri per la selezione delle varie figure di piano (esperti interni/esterni, tutor, referente per la valutazione, progettista, collaudatore, personale ATA, etc.), si rimanda – per completezza e per ogni altro riferimento a riguardo – a quanto previsto e deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. Tali criteri sono da considerarsi come parte integrante del presente regolamento.
5. Fra la data di pubblicazione dell'avviso e quella di scadenza per le presentazioni delle candidature, dovranno trascorrere di norma almeno n. 7 giorni se rivolto al personale interno all'istituzione scolastica ed almeno 15 (quindici) giorni negli altri casi, salvo procedure d'urgenza. La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei è pubblicata all'albo on line sul sito web della scuola www.iccetraro.edu.it. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro n. 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8 marzo 1999, n°275 e

successive modificazioni. Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, è pubblicata la graduatoria definitiva, (avverso la quale sarà possibile il ricorso per via giudiziale), e il Dirigente Scolastico provvederà a conferire l'incarico al personale individuato.

Art. 5

(Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche)

1. L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento e la selezione si concluderà in tal modo.
2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.
3. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
 - deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
 - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
 - non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
 - non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.
4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
 - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
 - non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.
5. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, avente un numero dispari di membri e presieduta dal DS o da un suo delegato.
6. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l'esperto/ente il contratto, purché la situazione prospettata (esperto e/o ente) sia ritenuta idonea per l'attività da svolgere.
7. **Esperti madrelingua** con riferimento alle azioni PON-FSE (Nota MIUR n° 38115 del 18 dicembre 2017). Per gli esperti madrelingua, le azioni FSE stabiliscono che, nei percorsi di formazione di lingua straniera, la priorità deve essere data ai docenti madrelingua, ovvero a cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano competenze tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo. In caso di assenza di candidature di esperti "madrelingua" secondo la definizione di cui sopra, l'Istituzione scolastica può far ricorso ad esperti "non madrelingua" che siano in possesso della laurea in lingue straniere conseguita in Italia, ma la scelta dovrà comunque tenere conto esclusivamente della lingua oggetto della tesi di laurea.

Art. 6

(Affidamento a soggetti esterni)

1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si fonda sui seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti

specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
- c) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
- d) gli incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:

- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

Art. 7

(Requisiti di ammissibilità)

Per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 8

(Procedura per il conferimento degli incarichi)

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
2. Rispetto ai *curricula* di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso:
 - a) titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) coerenti con le attività da svolgere valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
 - b) altri titoli e specializzazioni (corsi *post* laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche e informatiche);
 - c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - d) eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
 - e) eventuali precedenti esperienze professionali presso altre amministrazioni pubbliche relativamente all'attività oggetto dell'incarico;
 - f) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'Incarico;
 - g) pubblicazioni e altri titoli attinenti all'attività oggetto dell'incarico;

- h) esperienza di docenza nei progetti finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
 - i) esperienza di tutoraggio nei progetti finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
 - j) esperienza lavorativa di progettista/collaudatore nei progetti finanziati dal FSE (PON - POR – FESR).
3. L’Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.
4. L’Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria. A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato che abbia la minore età;
5. La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell’apposita sezione di “Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione Scolastica.
6. È confermata la possibilità di affidare a soggetti giuridici esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità e/o specificità (Università, Associazioni, Enti accreditati dal MI, Enti di formazione esperti in materia, attività di tutoraggio o noleggio di particolari servizi ecc.). In questi casi il soggetto giuridico da coinvolgere deve essere selezionato attraverso le procedure negoziali previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 56/2017, art. 36 (affidamento diretto, procedura negoziata ecc.). Per quanto riguarda i criteri di selezione si stabiliscono i requisiti che devono essere posseduti dagli Enti di formazione, Associazioni, ecc. e che danno titolo a precedenza, come sinteticamente riportato:
- accreditamento di soggetto qualificato per svolgere la formazione;
 - riconoscimento quale ente certificatore;
 - esperienze di collaborazione documentata con MI, Scuole, Enti, Università, associazioni professionali o altro, pertinenti con l’Avviso;
 - esperienze nell’organizzazione di convegni e seminari, master, corsi di preparazione ai concorsi, corsi di formazione post universitari ecc.. a livello regionale/nazionale/europeo
 - competenze ed esperienza professionale del personale iscritto all’organizzazione, ente ecc.. o che svolgerà l’attività sulla disciplina/settore;
 - pubblicazioni.
7. Per particolari attività, la partecipazione alla selezione tramite bando potrà richiedere la predisposizione di un progetto formativo. La qualità del progetto sarà valutato rispetto a:
- a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta progettuale rispetto all’offerta formativa già in essere e di integrazione con altri progetti della scuola
 - b) Innovatività e qualità pedagogica della proposta

Art. 9

(Deroga alla procedura comparativa)

1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni¹:

- a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'incarico;
- b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
- c) precedente procedura comparativa andata deserta;
- d) collaborazioni meramente occasionali² che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e caratterizzate da intuitu personae per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile (partecipazione a convegni, seminari, singole docenze, la traduzione di

¹Con riferimento alle eccezioni di cui ai punti a), b) e c), a titolo esemplificativo, si evidenzia che «[...] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, [...] le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG ed in senso analogo, ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 61/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 59/2013 n. 59; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 28/2013/REG) [...]» (Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, n. 39/2018. Si veda anche, in tal senso, Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 3/2021).

²Al riguardo, al fine di orientare le Istituzioni scolastiche nelle proprie determinazioni in merito alle ipotesi di deroga alla procedura in esame, si specifica la sussistenza di orientamenti non unanimi nella prassi:

- secondo l'orientamento minoritario, può essere consentito l'affidamento in via diretta e senza avviso degli incarichi in esame. Nel dettaglio, le fonti in parola sono le seguenti: (i) Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del DFP, in base alla quale: «Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001»; (ii) Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 12 settembre 2017, n. 134: «[...] Invece, relativamente all'ultima versione dell'art. 54, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto di incarichi viene previsto qualora si ravvisi la necessità di avvalersi di "prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa": in questo caso, come già ribadito con deliberazione n. 113/2016/REG, l'affidamento senza procedura comparativa è consentito limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di una singola giornata. [...]»;
- alla luce dell'orientamento maggioritario, invece, anche le prestazioni occasionali devono essere precedute da una procedura pubblica comparativa, ovvero: (i) Deliberazione Corte dei Conti Piemonte, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 10 ottobre 2019, n. 80: «[...] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, le deroghe al principio secondo cui gli incarichi esterni devono essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 122/2014/SRCPIE/REG e n. 24/2019/REG). In particolare, appare non rispondente a tale giurisprudenza la previsione dell'art. 10, comma 1, lettera b) del Regolamento nella parte in cui consente l'affidamento dell'incarico senza obbligo di procedure comparative "per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscano in una sola azione o prestazione" [...]; (ii) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 29 gennaio 2020, n. 17: «[...] la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso non possono giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione dell'incarico, in continuità con l'orientamento già più volte espresso da questa Sezione; [...]»; (iii) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 3 luglio 2020, n. 79: «[...] si rileva l'illegittimità della previsione regolamentare oggetto d'esame in quanto non risulta ammissibile, a prescindere dagli importi di spesa e del carattere "episodico" della prestazione, alcun conferimento di incarichi professionali, senza l'osservanza di procedure comparative presidiate da adeguati elementi di pubblicità. [...]»; (iv) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 8 giugno 2015, n. 98: «[...] qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente conferire ad un professionista esterno un incarico di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant'altro, mediante qualunque tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche occasionale, solo a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l'illegittimità dell'affidamento della prestazione del servizio [...]» Pertanto, il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012). [...].»

pubblicazioni e simili). Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Art. 10

*(Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni –
Aggiornamenti di cui al D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 applicabili dal 1° Gennaio 2018*

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con l'art. 8 e art. 22 comma 12 ha abrogato alcuni precedenti obblighi a decorrere dal 1 gennaio 2018.
2. In particolare da tale data (ai sensi dell'art.53 c. 12 D.L.165/2001 novellato dall'art. 8 e art. 22 c. 12 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito (anche in tal caso occorrerà formalizzare un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti), ai propri dipendenti sono tenute a comunicare in via telematica al sistema integrato www.perlapa.gov.it, nel termine di quindici giorni al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, l'istituto scolastico ha obbligo di comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Qualora l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.
3. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti richiedenti. Al fine dell'applicazione dell'art.1, cc. 123 e 127, della L. 662/96, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, **tempestivamente** e comunque nei termini previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 i dati di cui agli artt. 15 e 18, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.

Art. 11

(Tipologie di rapporti negoziali)

1. L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.). Nei casi sopra indicati i compensi erogati agli esperti esterni saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di lavoro autonomo, ovvero:
 - **Contratti di lavoro autonomo occasionale (esperto esterno NON libero professionista):** ritenuta d'acconto **del 20%** e obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata INPS, con assoggettamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nel solo caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui relativi a tutti compensi di natura occasionale percepiti nell'anno solare di riferimento;

- **Contratto di lavoro autonomo professionale**, se l'esperto esterno selezionato è un libero professionista titolare di partita IVA dovrà rilasciare regolare fattura a fronte del compenso corrisposto dalla scuola. In tal caso, non rileva, ai fini della forma contrattuale, né l'orario né il superamento dei 5000 euro che si riferiscono SOLO ai lavoratori autonomi occasionali (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS). Al termine dell'attività il professionista emette regolare fattura di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55 Ministero Economia e Finanze, soggetta sia a ritenuta d'acconto IRPEF (dall' 1 luglio 2017), che ad I.V.A. split payment da versarsi separatamente. La fattura è soggetta a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 modificata dalla legge n. 217 del 2010 di conversione del D.L.12 novembre 2010 n. 187. Si specifica, inoltre, l'irrilevanza della soglia di spesa fissata dal Consiglio di Istituto ai fini dell'affidamento diretto a personale interno/esterno, essendo tale norma riferita esclusivamente alle procedure per l'affidamento dei contratti di appalto di servizi, forniture e lavori.
- 2. Nel caso di svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il Dirigente Scolastico deve richiedere, prima di stipulare il contratto, un certificato antipedofilia tramite l'acquisizione del casellario giudiziale dell'interessato.
- 3. I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.
- 4. I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.
- 5. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.
- 6. Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.
- 7. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.53 c. 1 e 1bis D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e della L. 6 novembre 2012 n. 190 sull'anticorruzione, solo dopo aver accertato:
 - che il soggetto non si trova in regime di incompatibilità o inconferibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale richiesta;
 - che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse che possano pregiudicare l'esercizio imparziale della prestazione.
- 8. In alternativa l'istituzione scolastica può stipulare apposite Convenzioni/Collaborazioni con Enti per la fornitura di servizi (formazione a cura di esperti, tutor, noleggi ecc.).

Con riferimento alla Nota MIUR n° 34815 (Nota Progetti PON-FSE) del 2 agosto 2017, l'istituzione scolastica può infatti stipulare, in alternativa ai contratti di prestazione d'opera, apposite convenzioni (e/o accordi di partenariato, protocolli di intesa) con altre Amministrazioni Pubbliche e/o con Enti Privati del territorio, Associazioni, Università ed organismi di Formazione Professionale regionale, Enti di formazione con esperti della materia, Enti accreditati dal MIUR ecc. al fine di garantire l'effettuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ai sensi e per gli effetti della Legge 107/15, art. 1, commi 33-43), l'arricchimento dell'offerta

formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione, compresi i progetti europei PON-FSE.

PARTE III

FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA

Art.12

(Stipula del contratto e della lettera di Incarico)

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
 - a) parti contraenti;
 - b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d) corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
 - e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - f) luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
 - g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
 - h) possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad *nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - i) previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
 - j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - m) la previsione che in caso di controversie la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria si radica in Catanzaro per la materia in ambito amministrativo e al tribunale di Paola per le materie di lavoro.
 - n) l'impegno del contraente al rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - o) l'informativa privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del GDPR.
3. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:
 - a) durata dell'Incarico;
 - b) oggetto dell'Incarico;
 - c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
 - d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

- e) Successivamente, e previa idonea graduatoria interna ammesso che si sia individuata l'*expertise* idonea, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico aggiuntivo. L'istituto contrattuale cui fare riferimento, è quello delle prestazioni aggiuntive. La disciplina fiscale e previdenziale è la medesima dei compensi erogati al personale interno dell'istituzione scolastica che effettua prestazioni lavorative oltre l'orario obbligatorio di servizio. In caso di **attività cofinanziate dai Fondi dell'Unione Europea (PON-FSE)**, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.

Art.13

(Durata dell'Incarico)

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
3. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

Art.14

(Fissazione del compenso)

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95).
3. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.
4. **Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. A tal fine si farà riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro;**

Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:

- tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività d'insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

5. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.
6. È fatto divieto di anticipazione di somme.
7. Al personale individuato tramite procedure selettive non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
8. **Personale interno alla pubblica amministrazione** (compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche)

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	Fino ad un massimo di € 35,00
Attività di non insegnamento docente <i>(da rapportare per il personale ATA il profilo di appartenenza)</i>	Fino ad un massimo di € 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Fino ad un massimo di € 41,32 orarie Fino ad un massimo € 51,65 orarie per universitari
Docenza	Fino ad un massimo di € 41,32 orarie Fino ad un massimo € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	Fino ad un massimo di € 41,32 orari

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97

Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	Fino ad un massimo di € 85,22
Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di progetto; ricercatori universitari II livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) < e didattica con esperienza triennale didocenza.	Fino ad un massimo di € 56,81
Co-docenti o condirettori di corsie di progetti.	Fino ad un massimo di € 46,48
Tutor	Fino ad un massimo di € 30,99

9. Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario,

nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

Prestazioni da lavoro autonomo

10. Se il reddito derivante da prestazioni di lavoro autonomo risulta di importo fino a 5.000 euro, lo stesso sarà assoggettato esclusivamente alla ritenuta d'acconto e dall'IRAP.
 - Se il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionalmente svolto supera i 5.000,00 euro, per i contributi previdenziali e le ritenute erariali trovano applicazione le disposizioni previste per le collaborazioni coordinate e continuative.
 - La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diverse espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
11. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.
12. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 15

(Obblighi a carico del contraente)

1. Il contraente si impegna:
 - a prestare la propria opera professionale nell'ambito del progetto approvato dall'Istituzione scolastica e, a tali fini, a coordinare il proprio intervento con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto medesimo e a svolgere la propria autonoma attività in collaborazione con i docenti referenti del progetto;
 - a gestire direttamente e in autonomia le proprie attività, assumendo, se necessario, tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni;
 - a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall'amministrazione scolastica;
 - a svolgere personalmente l'attività senza potersi avvalere di sostituti;
 - a rispondere direttamente all'istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico;
 - a consegnare all'istituto scolastico una copia del "curriculum vitae" in formato elettronico depurato di ogni informazione non necessaria (numeri telefonici, residenza, hobby, ecc.) al fine della sua pubblicazione sul sito web dell'istituto scolastico, quale obbligo di legge ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 - al rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - a presentare al termine dell'attività:
 - ✓ apposita fattura o dichiarazione di prestazione d'opera occasionale (munita di marca da bollo di €2,00 per importi superiori a € 77,47) al fine di ottenere il compenso pattuito;

- ✓ apposito registro di firma con l'indicazione particolareggiata degli interventi svolti, vidimato dal docente referente;
- ✓ specifica relazione finale riportante le modalità di svolgimento dell'attività, gli obiettivi didattici raggiunti e i risultati conseguiti;
- ✓ nel caso di interventi su progetti complessi può essere prevista la presentazione anche di una relazione intermedia, volta a verificare e valutare l'andamento del progetto e a correggerne, se necessario, i parametri per migliorarne l'efficacia;
- ✓ a rilasciare, se necessario in base al tipo di attività svolta, apposita dichiarazione di riservatezza circa le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico, impegnandosi formalmente a non divulgarle all'esterno, né a soggetti terzi non autorizzati, anche successivamente alla cessazione dell'incarico e senza limiti temporali;
- ✓ ad iscriversi alla gestione separata INPS di cui alla Legge 335/1995 nel caso di superamento della fascia di esenzione di € 5.000 per anno solare, percepiti anche da una pluralità di committenti, ai fini della contribuzione previdenziale che viene calcolata sull'importo dei compensi che eccedono € 5.000,00, secondo le aliquote previste in relazione alla propria posizione previdenziale.

Al contraente viene consegnata, ed egli dichiara di aver ricevuto e preso visione, l'Informativa Privacy emessa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii e del GDPR. Se necessario, in base al tipo di attività svolta, al contraente esperto esterno viene consegnato, ed egli dichiara di aver ricevuto e preso visione:

- Incarico del trattamento dei dati degli alunni o del personale, anche in relazione all'applicativo informatico "Registro on-line" o altri applicativi informatici che comportino l'accesso a dati personali, con facoltà e limiti indicati nella nota di incarico;
- Regolamento Interno sull'utilizzo di internet e della posta elettronica sul posto di lavoro.

Il contraente viene informato che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 l'amministrazione scolastica è tenuta a pubblicare il *Curriculum Vitae* degli incaricati sul sito web istituzionale per finalità di pubblicità e trasparenza. Il contraente è edotto che i suoi dati personali, compresi i dati dell'incarico e l'ammontare del compenso, saranno oggetto di pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle linee guida espresse dal Garante della Privacy con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, punto 9.A. Il contraente viene informato che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 il Dirigente Scolastico, prima di stipulare il contratto, è tenuto ad acquisire il casellario giudiziale completo dell'interessato.

Art. 16

(Obblighi a carico dell'Istituto scolastico e termini del contratto)

L'Istituto si obbliga a garantire tutti i servizi occorrenti all'Esperto nell'espletamento della sua opera. L'Istituto a fronte delle attività oggetto del contratto effettivamente e personalmente svolte dall'Esperto corrisponde al contraente il compenso stabilito. Il pagamento del corrispettivo pattuito avviene limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. Il compenso è assoggettato alle ritenute di legge. Esso è onnicomprensivo e può comprendere, oltre alla prestazione, anche la

progettazione e il coordinamento dell'attività, in base a quanto previsto nel contratto. Il contratto di prestazione d'opera non costituisce rapporto di impiego dipendente e non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della scuola.

Spetta all'Istituzione scolastica provvedere:

- all'emissione dei mandati di pagamento con distinta OIL entro i tempi previsti dal contratto,
- al versamento della ritenuta d'acconto, delle ritenute IRAP, INPS e dell'IVA quando dovute,
- alle denunce mensili DMA2, flusso UNIEMENS (gestione separata) quando dovute,
- al rilascio della Certificazione Unica dei compensi,
- all'inserimento dei dati nel mod. 770 Dichiarazione dei sostituti di imposta,
- all'inserimento nel mod. M del Conto Consuntivo.

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale nel caso i compensi non eccedano € 5.000,00, e non dà luogo in alcun caso a trattamento di fine rapporto. la prestazione pattuita può essere motivatamente interrotta nel caso vengano meno i presupposti della prestazione senza che l'esperto possa vantare alcuna pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate.

L'istituto ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo pec o lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto. l'istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati, ovvero per insorgenza di incompatibilità successive alla stipula del contratto. in caso di risoluzione del contratto, l'istituto può avere diritto al risarcimento del danno conseguente. si applicano, in caso di necessità, le norme di cui all'art. 2237 del codice civile. eventuali motivi di assenza da parte dell'esperto, se pregiudizievoli per la prosecuzione o conclusione del progetto, comporteranno l'interruzione del rapporto e la sostituzione dell'incaricato con altro esperto esterno a seguito di scorrimento della graduatoria. qualora l'esperto intenda recedere dal contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con un preavviso di almeno quindici giorni.

PRIVACY D.Lgs. n. 196/03 e del GDPR - Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice della Privacy e dell'art. 13 del GDPR i contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente sono comunicati al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001. I dati personali forniti dall'Esperto sono raccolti presso l'Istituto scolastico esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto di collaborazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata. I dati forniti dal contraente sono oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di collaborazione o, comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

(Obblighi fiscali e previdenziali)

1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

Si riportano nel seguente quadro sintetico i contributi previdenziali e le ritenute da applicare sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo.

1) Prestazione di lavoro autonomo esercitate abitualmente con partita IVA

Tipo Professionisti	INPS	RITENUTE	IRAP a carico Stato
Professionisti con Albo e Cassa	Esclusi	IVA 22% - Integrativo Cassa 2% Ritenuta acconto 20%	NO
Professionisti con Albo non iscritti alla Cassa	Addebitano il 4% al committente (soggetto a IVA, R.A. e Int. Cassa)	IVA 22% - Integrativo Cassa 2% Ritenuta acconto 20%	NO
Professionisti senza Albo né Cassa	Addebitano il 4% al committente (soggetto a IVA, R.A.)	IVA 22% Ritenuta acconto 20%	NO

2) Collaborazioni coordinate e continuativa

Tipo Professionisti	INPS	RITENUTE	IRAP a carico Stato
Collaboratori con partita IVA con altra copertura previdenziale	1/3 del 10% a carico del professionista -2/3 a carico del committente che versa l'intero contributo	IVA 22% - Ritenuta IRPEF (scaglione e detrazione art. 24 DPR 600/73) – Addizionale IRPEF	NO
Collaboratori senza partita IVA con altra copertura previdenziale	1/3 del 10% a carico del professionista -2/3 a carico del committente che versa l'intero contributo	Ritenuta IRPEF (scaglione e detrazione art. 24 DPR 600/73) – Addizionale IRPEF	SI
Collaboratori senza partita IVA senza altra copertura previdenziale	1/3 del 18% a carico del professionista -2/3 a carico del committente che versa l'intero contributo	Ritenuta IRPEF (scaglione e detrazione art. 24 DPR 600/73) – Addizionale IRPEF	SI

Art. 18

(Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico)

1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

Art. 19

(Controllo preventivo della Corte dei Conti)

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- *bis*) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
2. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

Art.20

(Obblighi di trasparenza)

1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. In caso di incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.
3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.
4. Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:
 - gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
 - il *curriculum vitae*;
 - i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

Art. 21

(Applicazione ed Informazioni sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 e s.m.)

1. Al rapporto di prestazione d'opera si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'Esperto riceve dall'istituto scolastico informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui è chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate, ed offre all'Istituto di cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Si accerta che l'incaricato sia coperto da propria assicurazione contro gli infortuni e per la Responsabilità Civile verso Terzi, in particolare se l'esperto esterno debba operare con attrezzature, ovvero, che la polizza assicurativa dell'Istituto scolastico copra

prestazioni di personale in servizio presso altre scuole o estraneo all'amministrazione in riferimento alla attività svolta dal prestatore d'opera. L'Esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi e agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.

PARTE IV

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Art.22

(Modifiche al presente Schema di Regolamento)

1. Eventuali modifiche del presente Schema di Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.
2. Il presente Schema di Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica.

Art. 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia e specificatamente si rinvia alle disposizioni del regolamento di contabilità di cui al D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ad oggi vigente e alle disposizioni normative richiamate in premessa.

Art. 25

(Validità)

2. Il presente Regolamento, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto (www.iccetraro.edu.it) al fine di consentire la libera consultazione, in:

- albo online;
- amministrazione trasparente – Sottosezione di primo livello consulenti e collaboratori;
- Regolamenti;

ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico

Art. 26

(Foro competente)

In caso di vertenze la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria si radica in Catanzaro per la materia in ambito amministrativo e al tribunale di Paola per le materie di lavoro.